



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area
Risorse Umane

Servizio Carriere e Concorsi
Personale Docente e Ricercatori

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

DECRETO RETTORALE

SC/ib/eb/yk

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PER IL GSD 12/GIUR-04 - DIRITTO DEL LAVORO, SSD GIUR-04/A - DIRITTO DEL LAVORO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - CODICE PICA: 25RTT001.

IL RETTORE

VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO	il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
VISTO	il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 "Settori scientifico-disciplinari" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA	la Legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
VISTO	il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
VISTO	il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante norme in materia di pari opportunità tra uomo e donna;
VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 24 "Ricercatori a tempo determinato", in vigore dal 30 giugno 2022;
VISTA	la nota MIUR prot. n. 2330 del 20 aprile 2011;
VISTO	il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 che disciplina i criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO	il D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 che reca i "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato";
VISTA	la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ed in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
VISTO	il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO	il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla Legge 4.4.2012, n. 35;
VISTO	il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei,



- in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 contenente disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" e il D.M. 22 giugno 2016, n. 494 di rettifica dell'allegato D al D.M. 855/2016;
- VISTO il D.M. n. 639 del 2 maggio 2024 recante la "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240", pubblicato in G.U. n. 107 del 9 maggio 2024;
- CONSIDERATO che a decorrere dalla data di adozione del DM n. 639/2024 i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 23 luglio 2024 "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024;
- VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79 ed in particolare l'Art. 14 "Disposizioni in materia di Università e ricerca";
- VISTO l'Art. 24, comma 5, della legge 20 dicembre 2010 n. 240 che prevede: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";
- VISTO l'Art. 14, comma 6-duodecies, del sopracitato D.L. 30/04/2022, n. 36 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, che recita: " Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.";
- VISTO l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del sopracitato D.L. 30/04/2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevede "Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre



	2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all' <u>articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240</u> , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. Rep. n. 570/2023 del 1° agosto 2023;
VISTO	il Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 478/2023 del 6 luglio 2023;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca, emanato con D.R. rep. n. 387/2016 del 18 luglio 2016;
VISTO	il Codice Etico dell'Ateneo emanato con D.R. prot. n. 14405/I/3 del 19 luglio 2011 e modificato con D.R. Rep. n. 262/2018 del 12 aprile 2018;
VISTA	la normativa vigente che disciplina lo stato giuridico ed economico del personale docente e ricercatore delle Università;
VISTE	la richiesta di copertura ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track deliberata dal Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 19 giugno 2024;
PRESO ATTO	che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2024, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta dell'11 novembre 2024, è stata approvata la programmazione del posto richiesto dal Dipartimento di Giurisprudenza e autorizzata l'emanazione del bando;
VISTO	il bilancio di previsione unico per l'anno 2025 e triennale per il periodo 2025-2027 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024 e accertata la disponibilità finanziaria;
ACCERTATA	la copertura finanziaria su punti organico della programmazione ordinaria;

DECRETA

Articolo 1

Indizione della procedura selettiva

È emanata la procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo in materia presso l'Università degli Studi di Bergamo come di seguito specificato:

Codice di selezione	Dipartimento di afferenza	N. posti	Gruppo scientifico-disciplinare	Settore scientifico-disciplinare
1	Giurisprudenza	1	12/GIUR-04 – Diritto del lavoro	GIUR-04/A – Diritto del lavoro

Le specifiche e i progetti di ricerca sono contenuti nell'allegato A al presente bando che ne costituisce parte integrante.



Articolo 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

La procedura di selezione è riservata esclusivamente ai candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all'estero e che:

- a) sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alle modifiche di cui al D.L. 30/04/2022, n. 36;
- e/o
- b) sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.

Il candidato che non fosse già in possesso dell'attestazione di equipollenza del titolo di dottorato conseguito all'estero potrà richiedere all'Università degli studi di Bergamo l'equiparazione del percorso formativo e il rilascio della definitiva pergamena attraverso le istruzioni pubblicate al seguente link: <https://www.unibg.it/internazionale/destinazione-unibg/riconoscimento-dottorati-ricerca-conseguiti-allestero>.

L'Università di Bergamo può procedere al riconoscimento dei titoli di dottorato qualora vi sia attinenza con quelli attivi presso l'Ateneo oppure, in caso contrario, sarà facoltà del candidato scegliere la sede per gli altri titoli di dottorato offerti dalle Università italiane.

Alla domanda di partecipazione deve necessariamente essere allegata attestazione di avvenuta presentazione di questa istanza.

In attesa del perfezionamento del suddetto iter, il candidato è ammesso con riserva alla selezione.

Sarà cura del candidato procedere a successiva verifica del titolo di studio richiedendo al CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) l'"Attestazione di Comparabilità", registrandosi al sito del Centro.

Qualora il candidato risultasse vincitore all'esito del concorso, sarà tenuto a presentare l'attestazione entro i termini stabiliti dalla legge per la stipula del contratto (cfr. Art. 11).

Alla procedura selettiva non sono ammessi:

- soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'Art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato in tenure track).
- coloro che siano esclusi dal godimento di diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- i candidati che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

I requisiti per l'ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Articolo 3

Esclusione dalla procedura

Sono causa di esclusione i seguenti motivi:

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- difetto dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2;
- mancato rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione (completa di allegati e pubblicazioni) di cui al successivo art. 4;
- invio di un numero superiore di pubblicazioni rispetto al numero richiesto.



I candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria; in tal caso sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando; tale esclusione verrà disposta con decreto motivato del Rettore e comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo equivalente.

Articolo 4

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere **presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina:

<https://pica.cineca.it/unibg/>

Il candidato potrà registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID - livello di sicurezza 2). Qualora il candidato ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it. In alternativa il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma PICA.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Sarà possibile allegare il numero massimo di pubblicazioni previste dal bando e n. 10 ulteriori documenti.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre **le ore 12.00 (ora italiana) del 6 marzo 2025**.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma manuale:** per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma autografa sull'ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sistema;
- **mediante firma digitale sul server ConFirma:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
- **mediante firma digitale sul PC:** per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso;
- **in caso di accesso con SPID** per presentare la domanda di partecipazione non sarà necessario firmarla in quanto la stessa firma verrà acquisita automaticamente dalla procedura.



La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unibg>.

Articolo 5 Domanda di ammissione

Nella compilazione dell'istanza il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; deve essere inoltre indicato il recapito eletto ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ed eventuale PEC.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:

- a) la propria cittadinanza;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero (di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento);
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
- e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985.

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà inoltre specificamente indicare:

- a) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato ovvero di non essere stato titolare per almeno un triennio, dei contratti di cui all'Art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato in tenure track);
- b) di non avere un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I candidati che intendano partecipare alla procedura per più settori concorsuali devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.

Ogni eventuale variazione del recapito deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Carriere e Concorsi - Personale Docente e Ricercatori.

Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104, devono specificare l'ausilio necessario in relazione alle proprie esigenze, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della discussione indicate nel presente bando.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. *curriculum vitae* della propria attività didattica e scientifica, datato e firmato;
3. elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche presentate (allegato A);
4. pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco;
5. nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, il candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento o, in mancanza, l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza;
6. nel caso di candidati stranieri per i quali sia necessario: copia del permesso di soggiorno (se il candidato ne è già in possesso);



L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2012 in conformità a quanto disposto dalla Legge 183/2011, è vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l'esibizione o la produzione di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. L'Ateneo non potrà, pertanto, accettare né richiedere certificati, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà prodotte in sostituzione dei certificati stessi.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Articolo 6 Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende far valere ai fini della procedura, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco (cfr. allegato A), devono essere caricate sulla piattaforma informatica contestualmente alla compilazione della domanda entro il termine perentorio previsto dall'art. 4. Il candidato deve precisare quali pubblicazioni indicate nel *curriculum vitae* devono essere considerate dalla Commissione ai fini della presente procedura, nel rispetto del numero massimo stabilito dal bando.

L'elenco deve trovare corrispondenza con le pubblicazioni che vengono presentate ai fini della procedura.

Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; dalla data del 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 106/2006 e dal D.P.R. 252/2006. L'assolvimento dei predetti obblighi va certificato con idonea documentazione, unita all'elenco delle pubblicazioni, oppure con dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Articolo 7 Commissione di valutazione

Con decreto rettorale, su proposta della struttura che ha richiesto l'attivazione del contratto, è nominata una Commissione di valutazione composta da tre professori in servizio di prima e seconda fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura.



Per la composizione e le modalità di costituzione della Commissione si rimanda al vigente Regolamento di Ateneo in materia.

La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del decreto di nomina sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale riconsiderazione dei Commissari da parte dei candidati.

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici.

Articolo 8

Modalità di svolgimento della procedura

La procedura di selezione prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011 e fatti propri dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 7.

La Commissione, all'atto dell'insediamento, definisce nel dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare e per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, sempre tenendo conto dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25.05.2011 citato.

I criteri definiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo per almeno sette giorni decorsi i quali sarà possibile proseguire con le riunioni della Commissione.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale del 20% dei candidati stessi, e comunque non inferiore a sei unità. Qualora il numero di candidati fosse pari o inferiore a sei verranno tutti ammessi alla discussione durante la quale, laddove previsto dal bando, verrà accertata anche l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Dopo la discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi; sulla base del punteggio attribuito viene individuato il vincitore.

La data e il luogo della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it, nella sezione "Concorsi e selezioni" a cura dell'Area Risorse Umane - Servizio Carriere e Concorsi Personale Docente e Ricercatori con un preavviso di almeno di 20 giorni.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali variazioni della data della discussione verranno notificate ai candidati ammessi con un preavviso di almeno 20 giorni mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Università alla sezione "Concorsi e selezioni".

L'assenza alla discussione deve considerarsi come rinuncia al concorso ad ogni effetto.

È onere di ciascun candidato monitorare il sito periodicamente consultando la pagina degli avvisi relativi alla presente selezione.

Per sostenere la discussione suddetta i candidati devono essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con decreto rettorale, successivamente trasmesso alla struttura interessata ai fini della proposta di chiamata di competenza.

Articolo 9

Lavori della Commissione

La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.



Articolo 10

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti trasmessi dalla Commissione sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna all'ufficio competente.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità negli atti relativi alla procedura, li restituisce con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ai fini di un supplemento istruttorio.

Gli atti vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 11

Chiamata del candidato selezionato

Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.

La delibera di proposta del Dipartimento è adottata secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 2 e 3 del Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010.

Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

Articolo 12

Oggetto e durata del contratto

Il vincitore stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che è regolato dalla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Per i candidati stranieri per i quali sia necessario il permesso di soggiorno la decorrenza del contratto sarà subordinata al perfezionamento della procedura di rilascio da parte delle autorità competenti.

Nel caso di ammissione con riserva del candidato individuato dalla Commissione quale vincitore, preliminarmente alla firma del contratto dovrà essere conclusa l'istruttoria tesa ad accertare la sussistenza del titolo fatto valere ai fini della partecipazione alla selezione.

L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge.

Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (retribuzione annua lorda Euro € 38.986,46 comprensiva del rateo di tredicesima).

Il contratto per RTT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile.

Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato; gli viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dalla Legge 104/1992 per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili dagli artt. 3, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.

È previsto un periodo di prova della durata di 6 mesi; la valutazione positiva o negativa in ordine al suo superamento compete al Consiglio del Dipartimento interessato; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

Nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal rapporto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Nel caso di anticipata cessazione dal rapporto, il RTT è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il RTT, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Articolo 13

Rapporto di lavoro

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore per i ricercatori a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle



attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno.

Il RTT:

- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale o gruppo concorsuale che ne identifica il profilo;
- svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate negli specifici Regolamenti;
- partecipa ai corsi di *faculty development* promossi dall'Ateneo.

L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni (per attività di didattica frontale) e di eventuali ed ulteriori registri (per tutte le altre attività connesse alla didattica).

Il RTT è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010 e dall'art. 32 dello Statuto.

Il ricercatore è tenuto ad osservare quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'integrità e l'etica della ricerca.

Articolo 14

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

Fermo restando il regime delle incompatibilità di cui all'art. 6, comma 9 della Legge 240/2010, i contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nel caso di RTT con contratto a tempo pieno;
- titolarità di assegni di ricerca anche presso altre Università;
- borse di dottorato o post-dottorato;
- qualsiasi borsa di studio o assegno, in generale, a qualunque titolo conferiti da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Ai RTT è consentito lo svolgimento di incarichi extra lavorativi, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi e attività esterne dei professori e ricercatori.

I contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., si informa che titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'Università degli studi di Bergamo, via Salvecchio 19 - 24129 Bergamo.

I dati saranno raccolti per la sola finalità di cui al presente bando e saranno custoditi solo per il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale. Responsabile del trattamento è il designato alla struttura di vertice preposta alla procedura concorsuale che effettuerà il trattamento nel rispetto della correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza del trattamento e i dati saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla selezione ed alla eventuale procedura di stipula del contratto, nonché alla gestione del conseguente rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. I dati



saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi della selezione, ferma restando l'applicazione della normativa in materia di conservazione della documentazione e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore, trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della posizione personale, previdenziale, assicurativa e fiscale. I dati saranno trattati dal personale incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati. Inoltre, che i dati non saranno oggetto di profilazione. I candidati che hanno conferito i dati potranno avere accesso agli stessi ed esercitare i diritti previsti dagli art. 16 al 22 dal GDPR UE 2016/679. Ogni istanza di tutela potrà essere rivolta al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ateneo contattabile sul sito dell'Ateneo (sezione Privacy e Protezione dei dati personali) mail dpo@unibg.it. Resta salvo il diritto di Reclamo presso l'Autorità Garante Nazionale Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Con la domanda di partecipazione il candidato autorizza e presta pieno consenso che l'Università pubblichi sul sito istituzionale tutte le informazioni inerenti il presente bando i propri dati e quanto dichiarato nel Curriculum ai sensi 111-bis del D. Lgs.196/2003 che nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nell'inviato CV non è dovuto.

Articolo 16 Pubblicità

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami, sul sito del MUR e dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 in forma di avviso e all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Bergamo.

Il bando di concorso integrale e i relativi moduli allegati saranno pubblicati sulla pagina web <http://www.unibg.it> nell'apposita sezione *Concorsi e selezioni*.

Il link del bando è inoltre pubblicato sulla Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA) al percorso <https://pica.cineca.it/unibg/> dal quale sarà possibile effettuare l'invio telematico dell'istanza di partecipazione alla procedura.

Articolo 17 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il Dott. Eugenio Bianchi, Responsabile del Servizio Carriere e Concorsi - Personale Docente e Ricercatori, presso Palazzo Rezzara, Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it.

Articolo 18 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge n. 240/2010 e s.m.i., il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, la vigente normativa universitaria, nonché quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Area Risorse Umane, Servizio Carriere e Concorsi - Personale Docente e Ricercatori, presso Palazzo Rezzara, viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005



ALLEGATO A

CODICE N. 1

Dipartimento di afferenza	Giurisprudenza
Tipologia concorso	Procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010
Eventuali riserve di partecipazione	Ai sensi dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la procedura è riservata ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alle modifiche di cui al D.L. 30/04/2022, n. 36; e/o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Numero posti	1
Regime di impegno	Tempo pieno
Gruppo scientifico-disciplinare (codice e descrizione)	12/GIUR-04 – Diritto del lavoro
Settore scientifico-disciplinare (codice e descrizione)	GIUR-04/A – Diritto del lavoro
Sede di servizio	Bergamo
Attività di ricerca prevista	L'attività di ricerca dovrà concentrarsi sugli istituti e sui temi di indagine propri del settore disciplinare GIUR-04/A, Diritto del lavoro. In particolare, l'impegno scientifico dovrà concentrarsi sull'evoluzione della disciplina del rapporto individuale di lavoro.
Impegno didattico	Attività didattiche previste dal contratto, anche integrative e di servizio agli studenti, in conformità con le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo. Il ricercatore è tenuto a svolgere il programma di attività che sarà annualmente definito dal Senato Accademico e dal Dipartimento in sede di programmazione didattica. Il ricercatore svolgerà la sua attività didattica nell'ambito degli insegnamenti presenti nei corsi di studio di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico offerti dall'Ateneo. Al ricercatore sarà inoltre



	richiesto di dare il proprio contributo collaborando fattivamente alle cattedre degli insegnamenti del gruppo scientifico disciplinare messo a bando, nonché alle attività integrative e di servizio agli studenti e alle attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico. Può svolgere attività nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche con sede nell'Ateneo di Bergamo.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito	12
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato	Inglese
Accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri	Obbligatorio
Trattamento economico annuo lordo spettante	€ 38.986,46